



BREVIARIA IURIS

fondati da Giorgio Cian e Alberto Trabucchi e continuati da Giorgio Cian e Marco Cian

- 1 G. CIAN A. TRABUCCHI *Commentario breve* al codice civile ¹³ a cura di Giorgio Cian
- Commentario breve al codice civile Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019
- 2 A. MAFFEI ALBERTI Commentario breve alla legge fallimentare ⁶
- 3 F. Carpi M. Taruffo Commentario breve al codice di procedura civile ⁹
 - Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale ¹⁰ (con CD)
 - Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019
- 4 G. Forti S. Seminara Commentario breve al codice penale ⁶
 - Commentario breve al codice penale Complemento giurisprudenziale ¹² (con CD)
 - Commentario breve al codice penale Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019
- 5 L.C. UBERTAZZI Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza ⁷
- 6 G. Conso G. Illuminati *Commentario breve al codice di procedura penale* ²
 - G. ILLUMINATI L. GIULIANI Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019
- 7 S. Bartole R. Bin Commentario breve alla Costituzione ²
- 8 L. Salamone P. Spada Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento ⁵
- 9 G. Conso V. Grevi *Prolegomeni a un com*mentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)
- 10 A. ROMANO R. VILLATA Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa ³
- 11 G. Alpa P. Zatti Commentario breve al codice civile. Leggi complementari (3 tomi) Tomo I ⁴ Tomo II ⁴ Tomo III ⁴
- 12 R. DE LUCA TAMAJO O. MAZZOTTA Commentario breve alle leggi sul lavoro ⁶
- 13 F. Pocar Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea ²
- 14 F.C. PALAZZO C.E. PALIERO Commentario breve alle leggi penali complementari ²

- 15 C. CONSOLO C. GLENDI Commentario breve alle leggi del processo tributario 4
- 16 R. CAVALLO PERIN A. ROMANO Commenta-
- 17 L. Costato F. Pellizzer Commentario breve al codice dell'ambiente ²
- 18 A. Maffei Alberti Commentario breve al diritto delle società 4
- 19 A. ZACCARIA Commentario breve al diritto della famiglia ³
- 20 A. CARULLO G. IUDICA Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati³
- 21 G. Volpe Putzolu Commentario breve al diritto delle assicurazioni ²
- 22 G. DE CRISTOFARO A. ZACCARIA Commentario breve al diritto dei consumatori ²
- 23 G. Falsitta A. Fantozzi G. Marongiu F. Moschetti Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta; Tomo II Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti; Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi; Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti. a cura di G. Marongiu
- 24 M.V. BENEDETTELLI C. CONSOLO L.G. RADI-CATI DI BROZOLO - Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale²
- 25 G. CIAN Codice civile e leggi collegate.

 Commento giurisprudenziale sistematico ²
- 26 R. FERRARA G.F. FERRARI Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia ³
- 27 S. Bartole P. De Sena V. Zagrebelsky -Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
- 28 G. FORTI P. PATRONO G. ZUCCALÀ Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico
- 29 A. Zaccaria Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari
- 30 G. Spangher A. Marandola Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione
- 31 R. Costi F. Vella Commentario breve al Testo Unico Bancario

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE

ALLE LEGGI SU

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

7^a edizione





Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI) Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A. Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.

Luigi Carlo Ubertazzi

AUTORI DELL'OPERA

Direttore Luigi Carlo Ubertazzi

CURATORI DELLE SEZIONI Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

Collaboratori di questa edizione

Alberto Alessandri Aurelio Assenza Francesca Benatti Sabrina Borocci Bianca Caruso Alessandro Cassinelli Valentina Cingano Alessandro Cogo Paolo Comoglio Serena Corbellini Pierluigi Cottafavi Francesca Cuomo Ulloa Daniele De Angelis Giulia Di Fazzio Patrizia Di Tullio Gualtiero Dragotti Philipp Fabbio Daniele Fabris Marco Fazzini Francesca Ferrari Giuseppe Finocchiaro Giuliano Fonderico Paolo Galli Roberto Gandin Federico Ghezzi Domenico Giordano Andrea Giussani Francesco Goisis Davide Graziano Giovanni Guglielmetti

Simona Lavagnini Arturo Leone Cristina Lo Surdo Veronica Maffei Alberti Corrado Malberti Giuseppina Mangione Giovanna Massarotto Carlo Emanuele Mayr Chiara Muraca Andrea Ottolia Claudio Partesotti Luca Passanante Alessandra Pedriali Kindler Anna Porporato Roberto Romandini Angelo Maria Rovati Fabrizio Sanna Cristiana Sappa Davide Sarti

Gianlorenzo Ioannides

Fabrizio Sanna
Cristiana Sappa
Davide Sarti
Federica Senerchia
Raffaele Servanzi
Giulio Enrico Sironi
Serena Stella
Paolina Testa
Mario Todino
Anna Maria Toni
Andrea Tosato
Michele Trimarchi
Giuseppe Urbano
Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio Giulio Bergomi Michele Bertani Jole Bertone Antonio Legrottaglie

Paolo Iannuccelli

Elisabetta Guidi Lamberto Liuzzo Mariateresa Maggiolino Armando Plaia

^{*} Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi artt. 87-97 G. Guglielmetti introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr artt. 98-99 A. Ottolia artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr art. 10 par. IV D. Fabris artt. 100-116 C.E. Mayr artt. 11-16 C.E. Mayr introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazzio artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*) art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*) artt. 18-28 C.E. Mayr artt. 120-123 G. Di Fazzio artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*) artt. 124-126 A.M. Rovati introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna art. 127 A. Alessandri artt. 31-44 F. Sanna artt. 128-132 L. Passanante introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia introduzione all'art. 133 L. Passanante artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia art. 133 L. Passanante art. 55 par. III D. Fabris artt. 134-137 P. Comoglio art. 56 parr. I-III A. Ottolia artt. 138-140 A. Tosato art. 56 parr. IV-XV D. Fabris artt. 141-143 F. Goisis art. 57 A. Ottolia artt. 144-146 G. Di Fazzio art. 58 parr. I-II A. Ottolia introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato art. 58 par. III D. Fabris artt. 147-161 A. Porporato art. 59 parr. I-II A. Ottolia art. 162 R. Romandini art. 59 par. III D. Fabris art. 163 parr. I-II A. Porporato art. 163 par. III A. Cassinelli artt. 60-61 A. Ottolia art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*) artt. 164-169 A. Porporato artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*) art. 170 parr. I-II A. Porporato artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*) art. 170 par. III A. Cassinelli art. 68 parr. I-VII A. Ottolia art. 170-bis A.M. Rovati art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris art. 170-ter A. Cassinelli artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*) artt. 171-184-decies A. Porporato artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*) art. 75 G. Dragotti artt. 191-193 V. Cingano artt.76-79 R. Gandin artt. 80-81 G. Dragotti art. 194 F. Goisis artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*) introduzione agli artt. 81-bis-81-octies R. Romandini artt. 198-200 V. Cingano artt. 81-bis-81-octies R. Romandini introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis artt. 82-86 M. Fazzini artt. 201-222 F. Goisis

^{*} Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano artt. 223-230 V. Cingano introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*) artt. 237-245 F. Sanna art. 245-*bis* D. Graziano art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi art. 18 C.E. Mayr artt. 19-29 G.E. Sironi artt. 30-44 non commentati artt. 45-48 G.E. Sironi artt. 49-73 non commentati artt. 74-93 F. Senerchia artt. 94-121 non commentati artt. 122-136 G. Dragotti artt. 137-138 V. Maffei Alberti artt. 139-212 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna artt. 1-9 F. Sanna art. 10 C. Partesotti artt. 11-13 non commentati artt. 14-21 C. Partesotti art. 22 F. Sanna art. 23 non commentato artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni artt. 35-51 non commentati artt. 52-54 V. Maffei Alberti artt. 55-78 non commentati artt. 79-94 V. Maffei Alberti art. 95 non commentato art. 96 F. Sanna artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati (P. Galli*), con par. LXIV Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi artt. 1-51 non commentati art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*) artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*) art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*) art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*) art. 63 non commentato art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*) artt. 65-66 non commentati artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*) artt. 70-137 non commentati art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*) artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla I.a. A.M. Rovati (D. Sarti*) introduzione agli artt. 6-11 P. Galli artt. 1-5 P. Galli artt. 6-16 P. Galli

art. 16-bis P. Galli artt. 17-18 P. Galli art. 18-bis A.M. Rovati (D. Sarti*) art. 19 P. Galli introduzione agli artt. 20-24 P. Galli artt. 20-24 P. Galli introduzione agli artt. 25-32-ter P. Galli artt. 25-43 P. Galli introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis artt. 44-46 D. De Angelis art. 46-bis P. Galli artt. 47-50 D. De Angelis artt. 51-64 P. Galli introduzione agli artt. 64-bis-64-quater artt. 64-bis-64-quater P. Galli introduzione agli artt. 64-quinquies-64-sexies S. Lavagnini artt. 64-quinquies-64-sexies S. Lavagnini introduzione agli artt. 65-71-quinquies R. Servanzi artt. 65-68-bis R. Servanzi artt. 69-69-septies C. Sappa artt. 70-71-quinquies C. Sappa introduzione agli artt. 71-sexies-71-decies C. Zuddas artt. 71-sexies-71-decies C. Zuddas introduzione al titolo II capo I C. Zuddas (M. Bertani*) artt. 72-78-bis C. Zuddas (M. Bertani*) art. 78-ter A.M. Rovati (P. Galli*) art. 78-quater A.M. Rovati introduzione al capo II C. Zuddas (M. Bertani*) art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)

introduzione al capo III C. Sappa artt. 80-85-quinquies C. Sappa art. 86 S. Corbellini introduzione al capo V C. Sappa artt. 87-92 A. Pedriali Kindler artt. 93-95 S. Corbellini artt. 96-98 A. Pedriali Kindler art. 99 S. Corbellini art. 99-bis P. Galli artt. 100-102-quinquies S. Lavagnini artt. 103-106 A. Tosato artt. 107-110-bis A. Cogo art. 111 A. Tosato artt. 112-141 A. Cogo artt. 142-143 S. Corbellini introduzione agli artt. 144-155 P. Galli artt. 144-155 P. Galli introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.) A.M. Rovati introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.) L. Passanante (G. Bergomi*) artt. 156-157 G. Di Fazzio artt. 158-160 A.M. Rovati artt. 161-162 L. Passanante artt. 162-bis-162-ter L. Passanante artt. 163-165 L. Passanante art. 166 A.M. Rovati art. 167 A. Tosato artt. 168-170 A.M. Rovati artt. 171-174 A. Alessandri artt. 174-bis-179 non commentati artt. 180-184 D. Giordano artt. 185-189 P. Galli

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*) art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa (G. Guglielmetti*)

artt. 190-195 non commentate

artt. 196-206 P. Galli

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler norme generali A. Pedriali Kindler artt. 1-2 P. Testa artt. 3-12-*bis* P. Cottafavi artt. 13-15 P. Testa artt. 16-28-*ter* P. Cottafavi artt. 29-35 non commentati artt. 36-45 P. Cottafavi art. 46 P. Testa

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

artt. 1-4 P. Testa artt. 5-7 P. Cottafavi art. 8 sez. I A. Alessandri art. 8 sez. II A. Leone art. 8 sez. III P. Testa art. 9 P. Testa art. 10 non commentato

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*) art. 23 par. VII P. Testa artt. 4-17 omissis artt. 24-26 P. Cottafavi artt. 18-20 P. Cottafavi art. 27 sez. I A. Alessandri art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone art. 21 parr. I-III P. Testa art. 21 par. IV P. Cottafavi art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa art. 22 parr. I-II P. Testa artt. 27-bis-27-quater P. Testa art. 22 par. III P. Cottafavi artt. 28-135 omissis art. 22 parr. IV-VI P. Testa artt. 136-138 non commentati art. 22-bis non commentato artt. 139-140 G. Finocchiaro art. 23 parr. I-V P. Testa art. 140-bis A. Giussani art. 23 par. VI P. Cottafavi artt. 141-141-decies G. Finocchiaro

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

artt. 6-7 P. Fabbio art. 9 P. Fabbio

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

art. 101 sezz. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI art. 102 M. Todino artt. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)
art. 9 G. Massarotto
artt. 10 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 11-16 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 23 parr. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 34-45 non commentati

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

art. 1 G. Mangione artt. 2-3 sez. III G. Mangione artt. 2-3 sez. III G. Mangione artt. 2-3 sez. II M. Todino

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

art. 1 G. Mangione	art. 3 M. Todino
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi	art. 4 F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso	artt. 5-7 sez. I G. Mangione
(M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. II M. Todino
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi	artt. 5-7 sez. III G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto	artt. 8-9 G. Fonderico
(M. Maggiolino*)	artt. 10-11 G. Urbano
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi	artt. 12-13 M. Trimarchi
art. 2 sez. III P. Iannuccelli	art. 14-14-ter S. Stella

art. 15 C. Lo Surdo artt. 16-19 G. Mangione artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides artt. 24-25 G. Fonderico artt. 26-30 non commentati art. 31 A. Alessandri art. 32 non commentato art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazzio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

lettuale istituito dal r. UE 12/386 del Consiglio con la funzione di "risorsa centrale per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni e dei dati relativi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale" (v. considerando n. 6 del r.).

CAPO IV

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

SEZIONE I

Domande in generale

Introduzione

SOMMARIO: I. La natura giuridica dei procedimenti di rilascio di un brevetto e di registrazione di un marchio. - II. La natura giuridica del diritto al brevetto. - III. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. - IV. L'esame formale delle domande. - V. La fase di partecipazione della parte istante al procedimento di brevettazione-registrazione. - VI. Il decreto correttivo del Codice della proprietà industriale, il d. legisl. 13-8-2010, n. 131. - VII. La Direttiva ed il Regolamento di fine 2015. - VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 18/19 e dal d. legisl. 15/19.

I. La natura giuridica dei procedimenti di rilascio di un brevetto e di registrazione di un marchio. ■ Il procedimento di rilascio di un brevetto ed il procedimento di registrazione di un marchio sono procedimenti amministrativi di natura "concessoria" perché conferiscono ex novo un diritto di esclusiva che non preesisteva rispetto al rilascio del brevetto o alla registrazione del marchio. Da tale qualificazione deriverebbe l'applicabilità ad entrambi i procedimenti delle disposizioni della legge breve sul procedimento amministrativo, la l. 7-8-1990, n. 241 (CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, 331; in senso conforme v. già VERBARI, Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, 141; Sandulli, Il procedimento amministrativo, 3; MIELE, F. it. 33, III, 380; sulla natura di atti amministrativi dei provvedimenti emanati dall'UIBM v. R. Franceschelli, Trattato di diritto industriale, II, 202 ss.; Auletta-Mangini, Delle invenzioni, 65; Corrado, Opere, 94; Di Sabato-Lo Iudice, Innovazioni, 119; Giambrocono-Andreolini, Brevetti e proprietà industriale, 45; Greco-Vercellone I, 156; Guglielmetti, Le invenzioni, 103; Ravà, Diritto industriale, 99; ROTONDI, Diritto industriale, 243; SE-NA I, 295; VERBARI, Osservazioni preliminari sulle modifiche apportate ai procedimenti amministrativi di brevetto, modello e marchio, 1186; Spolidoro, in AA.Vv., Commento tematico della legge marchi, 245; Sena II, 129; ed in giurisprudenza C 56/27, Giust. civ. 1956, I, 1221; Trib. Torino 16-5-1997, GADI 99, 1684; Trib. Milano 1-4-1965, R. d. ind. 65, II, 236). Secondo un Autore proprio la l. 241/ 90 dovrebbe attribuire un preciso diritto ad intervenire nel procedimento di registrazione e di brevettazione, sia per far valere gli impedimenti assoluti, sia per far valere gli impedimenti relativi, e questo dovrebbe prescindere dai diritti attribuiti dal Codice (GALLI, Rivista dei consulenti in Proprietà industriale 00, 94). Inoltre, si è affermato che alla luce della l. 241/90, già in passato era difficile negare la piena legittimità dell'intervento di terzi dinanzi al-

l'UIBM, sia in fase di registrazione di un marchio che in fase di concessione di un brevetto per invenzione o di altri diritti di privativa (Scuffi-Franzosi-Fittante, *Il codice di proprietà industriale*, 771). ■ **Il** 2 co. 5 dell'art. 2 cpi stabilisce che «l'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice». Con tale affermazione il legislatore sembrerebbe accogliere la tesi secondo cui «la nozione di titolo [...] è legata non ad un'attività negoziale privata ma ad un'attività amministrativa di accertamento ed abilitazione» (Par. CdS, in www.ubertazzi.it/it/codiceip/ indice.html; sul punto v. amplius sub art. 2 cpi, Appendice al Commentario breve). ■ Al procedimento 3 di brevettazione/registrazione è riconosciuta la valenza di atto integrativo dell'efficacia dell'atto negoziale (in tal senso v. per tutti Sena I, 294-308; UBERTAZZI, Profili soggettivi del brevetto, 43 ss.; ed in giurisprudenza C 79/329; App. Milano 19-11-1982, GADI 83, 1632; contra v. Verbari, Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, 42). Tale riconoscimento, non si pone, tuttavia, in contrasto con la tesi che attribuisce all'atto di concessione del brevetto natura di accertamento costitutivo, in quanto atto che completa la fattispecie costitutiva e fa sorgere il diritto di esclusiva su di esso (in tal senso v. in particolare Sena I, 307 s., che, sottolineando la differenza fra il concetto di «brevetto» e quello di «brevettazione», afferma che «il procedimento di brevettazione è costitutivo del diritto di esclusiva, ma il nucleo costitutivo, in seno al procedimento, è dato dalle dichiarazioni dell'inventore, mentre l'atto di accertamento della pubblica amministrazione deve essere definito come un accertamento integrativo di efficacia»; parimenti riconoscono all'atto di concessione del brevetto efficacia costitutiva anche Auletta, Diritto e pratica commerciale 42, 105 ss.; Are, Profili del marchio, 167; Ascarelli, 485 ss.; Vignocchi, Gli accertamenti

costitutivi, 168 ss.; ed in giurisprudenza C 79/633; Trib. Roma 19-9-1972, GADI 72, 167; App. Firenze 16-5-1957, G. tosc. 57, 497; contra invece Luzzato, Trattato generale delle privative industriali, 329 ss.; RAMELLA, Trattato della proprietà industriale, 170 ss.; GRECO, 377 ss. che attribuiscono funzione meramente dichiarativa al brevetto, affermando che il diritto di esclusiva sorge in capo all'inventore per il fatto stesso dell'invenzione).

II. La natura giuridica del diritto al brevetto. 1 ■ L'interesse dell'inventore al rilascio del brevetto viene qualificato dalla dottrina maggioritaria alla stregua di un diritto soggettivo e non come interesse legittimo (Greco, 422 ss.; Sgroi, L'invenzione non brevettata, 50 ss.; UBERTAZZI, op. cit., 43 ss.). A fronte della situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto soggettivo, l'atto di concessione del brevetto si configura, non come un atto discrezionale, ma come un atto dovuto dell'Ammini**strazione** contro il cui rifiuto è garantita al privato la tutela giurisdizionale (Ascarelli, 563; Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, 69; Greco-Vercellone I, 139; Sgroi, L'invenzione non brevettata, 50 ss.; UBERTAZZI, op. cit., 43 ss.; in giurisprudenza C 89/3657; C 54/3272-3280; Trib. Milano 26-6-1975, GADI 75, 495; CR 4-12-1993, IDI 95, 332; contra v. Verbari, R. d. ind. 68, I, 358; Id., Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, cit., 42; Secondo Verbari il motivo che indurrebbe ad affermare che si tratta di un potere discrezionale discenderebbe dal fatto che l'UCB (Ufficio centrale brevetti), ora UIBM, è centro di riferimento di un pubblico interesse specifico. Inoltre, l'attività svolta dall'Ufficio non è un'attività resa a privati, ma un'attività di cura di un interesse avente rilevanza pubblicistica. Il fatto, poi, che l'Ufficio debba esaminare le condizioni della domanda alla luce dei requisiti richiesti dalla norma e chiedere l'intervento di altre autorità comporterebbe che l'attività dell'Ufficio non è vincolata ma discrezionale. L'Autore conclude affermando che il privato non può avere un diritto soggettivo nei confronti della Pubblica Amministrazione); in senso critico v. Spada, Problemi della nullità del brevetto d'invenzione, St. on. Franceschelli, 350 ss., specie nota 51, secondo il quale le motivazioni adottate a sostegno dell'esistenza di un diritto al brevetto sarebbero insufficienti). Il diritto soggettivo al brevetto viene qualificato da alcuni Autori come diritto pubblico soggettivo (Ascarelli, 563; Corrado, Opere dell'ingegno. Privative industriali, in Trattato di diritto civile diretto da Grosso-Santoro Passarelli, 61, 73; Greco-Vercellone I, 139); da altri come diritto soggettivo avente natura privatistica (UBER-TAZZI, op. cit., 44). Il diritto soggettivo al brevetto sarebbe, inoltre, da classificare come un diritto potestativo in quanto presenterebbe tutti i caratteri propri del diritto potestativo (UBERTAZZI, op. cit., 46)

1 III. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. ■ L'art. 147 cpi stabilisce che «tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati» a cui si fa riferimento nel codice della proprietà industriale devono essere depositati presso l'UIBM (Ufficio italiano marchi e brevetti), già UCB (Ufficio centrale brevetti), presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pub-

blici determinati con decreto del Ministero delle attività produttive. Con riferimento alle Camere di commercio, industria e artigianato è opportuno ricordare che la l. 7-8-2015, n. 124, la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni, la c.d. legge Madia, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art. 10 ha previsto il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria e artigianato. In attuazione della delega conferita al Governo è stato approvato il d. **legisl. 25-11-2016, n. 219**, pubblicato in *GURI*, serie generale n. 276 del 25-11-2016, che ha introdotto importanti novità in ordine alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione del sistema camerale e alla sua governance. Ai sensi dell'art. 3 del citato d. legisl., rubricato "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale" l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli: a) almeno una Camera di commercio per Regione; b) accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte. Il medesimo art. 3 ha rinviato a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. Ha dato attuazione a tale disposizione il d.m. 8-8-2017 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" (17A06319), pubblicato in GURI, serie generale n. 219 del 19-9-2017, il quale prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione. ■ L'UIBM fu istituito 2 con il r.d. 23-12-1984, n. 2730 e la sua struttura venne regolata dal r.d. 29-7-1923, n. 1970. Fino alla metà degli anni '80 la configurazione dell'UIBM come Ufficio Centrale non inserito in alcuna delle direzioni generali in cui si ripartiva l'organizzazione del Ministero delle attività produttive ha garantito all'Ufficio una certa autonomia; a partire dalla metà degli anni '80, l'accorpamento dell'Ufficio nella Direzione Generale «Produzione Industriale» del Ministero delle attività produttive ha comportato per il direttore dell'Ufficio la perdita di parte della sua autonomia. Ad avviso di alcuni Autori tale accorpamento non avrebbe giovato all'Ufficio, che sarebbe più agilmente gestibile se fosse un ente dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, con un consiglio di amministrazione capace di adottare rapidamente le deliberazioni necessarie sia in ordine alle procedure di registrazione che con riferimento ai molteplici adempimenti previsti dal cpi (in tal senso FLORIDIA, in Aa.Vv., Diritto industriale, 280 ss.; Scuffi, Diritto processuale dei brevetti e marchi, 5

s.; Sordelli, L'antitesi tra i sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame preventivo ed i compiti dell'Ufficio centrale brevetti, in Problemi attuali del diritto industriale, 1091 ss.; Bocchini, R. d. ind. 85, I, 3 135 ss.; Ammendola, R. d. ind. 87, I, 118 ss.). ■ I capi IV e V del cpi dettano tutte le disposizioni di carattere amministrativo che regolano la gestione dei diritti di proprietà industriale e i servizi inerenti a tale gestione. Nella sezione I del capo IV è disciplinato il deposito di tutte le domande e le istanze per l'ottenimento di privative nazionali (artt. 147, 148 cpi), di brevetti europei (artt. 149, 150 cpi), di brevetti internazionali (artt. 151-154 cpi), di registrazione internazionale di disegni e modelli (art. 155), di registrazione di marchio (art. 156 cpi), di registrazione di marchio collettivo (art. 157 cpi), di brevetti per invenzione e per modello di utilità (art. 160 cpi), di certificati complementari per medicinali e prodotti fitosanitari (art. 163 cpi), di privative per varietà vegetali (art. 164 cpi), di registrazione di disegni e modelli nazionali (art. 167 cpi), di registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori (art. 168 cpi). La sezione I contiene anche le norme sulla rivendicazione di priorità (art. 169 cpi), sull'esame (artt. 170, 171 cpi) e sulle relative procedure che regolano i rapporti fra l'Ufficio ed i richiedenti in caso di inviti o rilievi da parte dell'Ufficio (artt. 172, 173 cpi). Il cpi disciplina dettagliatamente il contenuto delle singole domande, con i relativi documenti da allegare, e l'indicazione dei rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande stesse, prevedendo l'obbligo in capo all'Ufficio di assegnare un termine per rispondere ai rilievi, non inferiore a due mesi dalla data della ricezione della comunicazione del rilievo stesso (v. sub artt. 147-173 cpi). L'Ufficio ha il compito di provvedere alla raccolta dei titoli di proprietà industriale come disciplinata dalla sezione III del capo IV, di organizzare le visioni e le pubblicazioni delle domande rese accessibili al pubblico e di pubblicare i bollettini ufficiali delle singole creazioni intellettuali. La sezione IV del capo IV stabilisce i termini che devono essere osservati nel corso delle procedure di brevettazione e di registrazione e l'istituto della reintegrazione (così Floridia, in Aa.Vv., Diritto industriale, 280 ss., su cui vedi anche elencazione dei servizi affidati alla gestione dell'UIBM dal capo V cpi ed in particolare dagli artt. 194-196, 198-200 cpi). L'art. 223 cpi dispone, infine, più in generale che «ai servizi attinenti alla materia regolata dal codice stesso provvede l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti» ed assegna all'Ufficio una serie ulteriore di compiti preordinati alla riorganizzazione dell'UIBM e all'ammodernamento dei servizi di concessione, mantenimento, radiazione ed informazione mediante l'impiego di strumenti informatici (cfr. Rel. min., www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html; in questo senso v. anche *sub* art. 147 il commento al d.m. del 26-1-2015, n. 79681 sul deposito telematico).

1 IV. L'esame formale delle domande. ■ Il cpi prevede che l'UIBM verifichi la regolarità formale delle domande di brevetto e di registrazione e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione. L'UIBM deve accertare: a) i requisiti di ricevibilità della domanda (cfr. infra sub art. 148 cpi); b) la sua regolarità formale (in particolare riguardo all'unicità dell'invenzione ex artt. 160, 161 cpi, alla designa-

zione dell'inventore, all'eventuale rivendicazione di priorità); c) l'esistenza di una procura a favore dell'eventuale mandatario; d) la conformità dell'invenzione alle disposizioni che riguardano l'individuazione tipologica delle entità brevettabili; e) la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione (su cui v. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, 283); f) la liceità (a tale riguardo, ad esempio, l'Ufficio non deve rilasciare il brevetto o accettare la registrazione quando l'oggetto del titolo sia un'invenzione la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume); g) secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza delle CR, la chiarezza, intelligibilità e sufficienza della descrizione (CR n. 26/89 del 30-6-1989; CR 25-7-1961, Giust. civ. 70, IV, 149; CR 13-12-1962, ivi 70, 150; CR 16-5-1969, ivi 70, IV, 151; CR 26-3-1970, ivi 74, IV, 91; CR 14-5-1973, ivi 74, IV, 92; sul punto v. anche Scuffi, op. cit., 8 s.). Il Codice della proprietà industriale con l'art. 170, lett. b), cpi aveva escluso dall'esame dell'invenzione e del modello di utilità i requisiti di validità e questo fino a quando non fosse stato istituito un sistema di ricerca delle anteriorità. Tale sistema è stato introdotto dal **d.m. 3-10-2007** che ha previsto la possibilità di demandare le indagini sulle anteriorità all'UEB di Monaco secondo modalità da stabilire con apposita convenzione tra UIBM e UEB. Tale convenzione è stata approvata l'11-12-2007 e firmata il 18-6-2008. A tale Convenzione ha fatto seguito l'emanazione del d.m. 27-6-2008 recante "Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale". Il decreto correttivo, d. legisl. 131/10 è intervenuto in materia e l'art. 86, co. 2 ha riformulato l'art. 170, co. 1, lett. b), cpi in considerazione del fatto che la ricerca di anteriorità risulta, come si è detto, disciplinata dal d.m. 3-10-2007 e dal d.m. 27-6-2008. Anche il Regolamento di attuazione del Codice, il d.m. 13-1-2010, n. 33 (pubblicato in GURI del 9-3-2010, n. 56), con riferimento alla ricerca di anteriorità ha ribadito all'art. 24 che l'UEB è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto invenzione industriale depositate presso l'UIBM. L'introduzione del sistema di ricerca di anteriorità ha comportato che l'esame della domanda per invenzione industriale risulti arricchito dall'esito degli adempimenti svolti in collaborazione da parte dell'UEB, del richiedente e dell'UIBM. ■ B) 2 L'esame per la registrazione di marchi, modelli e disegni si configura alla stregua di un vero e proprio "esame preventivo" di novità del segno. Tuttavia, è stato evidenziato che, pur dovendosi escludere che si possa dar luogo ad un esame d'ufficio della novità del marchio rispetto al "patrimonio" dei segni anteriori, la previsione di una fase di opposizione e di osservazioni nell'ambito del procedimento di registrazione sembrerebbe aprire la strada ad una verifica più pregnante del requisito della novità attraverso le anteriorità dedotte dai titolari legittimati e dai terzi interessati (Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale 09, 24). V. La fase di partecipazione della parte istante al

241/90 che ha codificato, in termini generali, il diritto del cittadino a partecipare al procedimento posto in essere per l'emanazione del provvedimento richiesto. Si ritiene opportuno ricordare quanto stabiliscono, rispettivamente, gli artt. 9 e 10, l. 241/ 90. A mente dell'art. 9 (Intervento nel procedimento): "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento". Ai sensi dell'art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento): "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'og-2 getto del procedimento". ■ La fase c.d. interlocutoria del procedimento di brevettazione-registrazione è disciplinata dall'art. 173 cpi, il quale stabilisce che nel caso in cui l'esame della domanda dia luogo a rilievi da parte dell'Ufficio, questi devono essere comunicati dal medesimo Ufficio al richiedente che ha la facoltà di rispondere a tali rilievi entro un termine assegnato. L'obbligo della comunicazione dei rilievi emersi dall'esame delle domande e delle istanze risponde ad esigenze di integrazione dell'istruttoria, la quale non può concludersi con una decisione allo stato degli atti. È stato messo in luce che nel comunicare i rilievi, l'Ufficio non deve anticipare al depositante i motivi del provvedimento di sua competenza, positivo o negativo che sia, dal momento che i rilievi non svolgono la funzione di anticipare il contenuto del provvedimento ma hanno natura istruttoria divenendo necessari solo quando l'Ufficio non sia in grado di concludere l'esame sulla base degli atti in suo possesso (Scuffi, op. ult. cit., 32). Nel procedimento di brevettazione, mentre la fase interlocutoria è meramente eventuale, obbligatoria sarebbe, invece, la comunicazione dei rilievi ai quali dà luogo l'esame delle domande di brevetto e delle istanze connesse, nella misura in cui contengano osservazioni e richieste di chiarimenti preordinati ad una istruzione esauriente della pratica. Se, per contro, l'Ufficio dovesse ritenere adeguatamente istruita la pratica, potrà provvedere senza rilievi ulteriori, potendo, in ogni caso, il privato far valere in sede giurisdizionale le sue doglianze (CR sentenza n. 15/89 del 15-4/13-9-1989, in Scuffi, op. ult. cit., 32).

VI. Il decreto correttivo del Codice della proprietà 1 industriale, il d. legisl. 13-8-2010, n. 131. ■ Il d. legisl. 131/10 contiene una serie di disposizioni modificative del testo del codice, volte ad aggiornare il contenuto ed armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria ed internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice. Il Governo ha introdotto, come prevede la delega contenuta nell'art. 19, l. 23-7-2009, n. 99, strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del brevetto europeo. Il Codice viene aggiornato con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale – d.l.

10-1-2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 22-2-2006, n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche – ed internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29-11-2000 (CBE 2000 - European Patent Convention) e ratificata in Italia dalla l. 29-11-2007, n. 224. Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche al testo del Codice della proprietà industriale per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (cosiddetto "Accordo TRIPs"), sia alla Convenzione UPOV, in materia di protezione delle varietà vegetali. Il testo del decreto correttivo si compone di 131 articoli che, per la maggior parte, prevedono mere correzioni formali o interventi di coordinamento interno agli articoli del Codice. Gli articoli del Codice interessati dal decreto correttivo sono i seguenti: 147, 148, 149, 152, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183.

VII. La Direttiva ed il Regolamento di fine 2015. ■ La d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del 1 Consiglio del 16-12-2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), pubblicata in GUUE del 23-12-2015, n. 336/1, in vigore dal 12-1-2016, la quale modifica la d. CE 08/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22-10-2008, contiene disposizioni che riguardano, in particolare: gli elementi essenziali della domanda di registrazione del marchio d'impresa (art. 37, par. 1); l'attribuzione e la convalida della data di deposito della domanda di marchio d'impresa (art. 38); precisazioni in ordine alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (art. 39); i soggetti terzi legittimati a presentare osservazioni contenenti i motivi per i quali il marchio d'impresa dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione e le modalità in cui dette osservazioni devono essere rese (art. 40); il contenuto obbligatorio della dichiarazione di divisione della domanda di registrazione del marchio d'impresa (art. 41); la previsione di tasse supplementari per le classi di prodotti e servizi ulteriori rispetto alla prima e alla seconda classe nelle quali ricadano i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio (art. 42); l'indicazione per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio di un indirizzo ufficiale che risulti situato all'interno dello Spazio economico europeo (art. 50). ■ Per completezza di informa- 2 zione si richiamano anche le disposizioni del r. UE 15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, pubblicato in *GUUE* del 24-12-2015, n. 341/21, in vigore dal 23-3-2016, RMUE, le quali modificano le disposizioni del r. CE 09/207 relative, in particolare: al contenuto della domanda di registrazione del marchio UE [art. 26, par. 1, lett. d)]; alla data di deposito della domanda di marchio UE (art. 27); alle regole per la designazione e l'identificazione dei prodotti e dei servizi secondo la Classificazione di Nizza (art. 38) e alle regole che fissano importi e tasse supplementari per le classi di prodotti e servizi ulteriori rispetto alla prima e alla seconda classe nelle quali rientrino i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio UE (Allegato I, rubricato "Importo delle Tasse"). ■ Si 3 rammenta che nel secondo considerando del RMUE si evidenzia l'opportunità di aggiornare la terminologia del r. CE 09/207 con la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («marchio UE») e della denominazione «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)» con la denominazione «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» («EUIPO»).

VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 18/19 e dal 1 d. legisl. 15/19. ■ Le disposizioni di cui agli artt. 147, 163 e 170 cpi sono state interessate dalle novelle apportate dai decreti legislativi n. 18 del 19-2-2019 e n. 15 del 20-2-2019. Il d. legisl. 19-2-2019, n. 18, pubblicato in GU, serie generale n. 60 del 12-3-2019 ed in vigore dal 27-3-2019, che dà attuazione alla delega di cui all'art. 4, l. 25-10-2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 12/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17-10-2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della 1. 3-11-2016, n. 214, integra la disposizione dell'art.

163 cpi al fine di coordinare la disciplina contenuta nel cpi con la disciplina contenuta nell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Il d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in GU serie generale n. 57 dell'8-3-2019 ed in vigore dal 23-3-2019, adottato al fine di dare attuazione alla d. UE 15/2436 del 16-12-2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 15/2424 del 16-12-2015. RMUE, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, modifica le disposizioni degli art. 147 e 170 cpi. ■ Con riguardo all'art. 147 cpi, in 2 materia di deposito delle domande e delle istanze, la novella recata dal d. legisl. 15/19 persegue l'obiettivo di codificare la prassi invalsa con riguardo al computo del termine di decorrenza degli effetti dell'affissione delle comunicazioni all'Albo dell'UIBM nel caso in cui difetti l'indicazione o l'elezione del domicilio e in tutti gli altri casi di irreperibilità. ■ In 3 riferimento all'art. 170 cpi, il d. legisl. 15/19 interviene al fine di adeguare tale disposizione alle novelle intervenute ad opera dello stesso decreto con riguardo ai marchi di certificazione (nuovo art. 11bis cpi) e agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità assoluti, quali risultano a seguito della modifica dell'art. 14, co. 1, cpi.

147 Deposito delle domande e delle istanze. 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

- 2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
- 3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite